

DECISIONE N. 1/71

del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I dell'Accordo ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, firmato il 24 settembre 1969, in particolare, il titolo I ed il protocollo n. 4 allegato al detto Accordo,

visto il progetto della Commissione delle Comunità europee,

considerando che la definizione della nozione di «prodotti originari» ha lo scopo di permettere una distinzione fra i prodotti che hanno diritto, all'importazione negli Stati membri o negli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, al beneficio del regime preferenziale previsto dal titolo I dell'Accordo e quelli che non sono ammessi a tale regime;

considerando che i prodotti interamente ottenuti in uno Stato membro o in uno Stato associato nella Comunità dell'Africa orientale devono, in ogni caso, beneficiare del regime preferenziale;

considerando che altrettanto deve essere per le merci ottenute in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale o in uno Stato membro e destinate all'esportazione verso uno Stato membro o uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale, nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti interamente ottenuti negli altri Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale o negli altri Stati membri, tenuto conto che ciascuno degli Stati membri importatori accorda a questi ultimi prodotti il beneficio del regime preferenziale;

considerando che è auspicabile far beneficiare del regime preferenziale anche le merci ottenute in una delle parti contraenti, nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti diversi da quelli indicati nei precedenti considerandi, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di una trasformazione o di una lavorazione sufficiente a modificare in maniera essenziale la loro natura ed a produrre un rilevante aumento del loro valore; che solo condizioni del genere giustificano l'applicazione del regime preferenziale alla totalità di una merce così ottenuta, in quanto la definizione di «prodotti originari» non deve avere per effetto d'impedire alle tariffe doganali e alle

altre misure di protezione economica di svolgere la loro funzione nei riguardi dei paesi terzi all'Accordo;

considerando che questo principio deve tradursi in regole semplici, garantendo una uniforme applicazione in tutta l'Associazione, e che questo scopo può esser raggiunto attenendosi ad un criterio basato sul cambiamento della voce della tariffa ed accompagnato da appropriati correttivi;

considerando che le autorità doganali dello Stato membro o dello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale importatore debbono avere la certezza che i prodotti presentati all'importazione rispondano alle condizioni previste dalla presente decisione; che questa certezza è possibile solo se sono noti i fatti che concorsero a conferire alla merce il carattere di «prodotti originari», fatti che le autorità doganali dello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale o dello Stato membro esportatore sono le più qualificate a stabilire;

considerando che è necessario istituire un Comitato al fine di assicurare la cooperazione amministrativa per l'applicazione corretta ed uniforme delle disposizioni della presente decisione,

DECIDE:

TITOLO I

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, firmato il 24 settembre 1969, sono considerati:

1. come prodotti originari della Comunità economica europea, a condizione che siano trasportati direttamente nello Stato d'importazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale, ai sensi dell'articolo 5:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti negli Stati membri;
 - b) i prodotti ottenuti negli Stati membri e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi

da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta, per quanto riguarda i prodotti originari, ai sensi della presente decisione, degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale;

2. come prodotti originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, a condizione che siano trasportati direttamente nello Stato membro importatore, ai sensi dell'articolo 5:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale;
- b) i prodotti ottenuti in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti originari, ai sensi della presente decisione, della Comunità o degli altri Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

I prodotti di cui all'elenco C sono temporaneamente esclusi dall'applicazione della presente decisione.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» negli Stati membri o negli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi;
- g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

- h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da animali o da prodotti indicati alle lettere da a) a g) o dai loro derivati.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerati sufficienti:

- a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;
- b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per voci delle tariffe si intendono quelle della nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale ne sono considerate originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono

— da un lato:

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti sul territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione;

— dall'altro:

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso d'esportazione.

Articolo 5

Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro d'esportazione o dallo Stato d'esportazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale

nello Stato membro d'importazione o nello Stato d'importazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale:

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non facente parte dell'Accordo e senza trasbordo in tale paese;
- b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di uno o più paesi non facenti parte dell'Accordo o con trasbordo in uno di tali paesi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui con un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro o da uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale.

TITOLO II

Organizzazione dei metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

I prodotti originari ai sensi della presente decisione sono ammessi, nello Stato membro o nello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale d'importazione, al beneficio delle disposizioni di cui al titolo I dell'Accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.A. 1, rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione o dello Stato d'esportazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale.

Tuttavia, quelli tra detti prodotti che formano oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il valore non superi 1.000 unità di conto ⁽¹⁾ per spedizione, sono ammessi al beneficio del titolo I dell'Accordo, nello Stato membro d'importazione o nello Stato d'importazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale dietro presentazione di un formulario A.A. 2.

Articolo 7

Il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 viene vistato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 8

Il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 è vistato dalle autorità doganali dello Stato membro d'e-

sportazione o dello Stato d'esportazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale, al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 può essere vistato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce quand'esso non sia stato esibito al momento di detta esportazione in seguito ad errori, omissioni involontarie o circostanze particolari. In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato vistato.

Il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 può essere vistato solo se può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dal titolo I dell'Accordo.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 deve essere presentato entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato membro d'esportazione o dello Stato d'esportazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale, all'ufficio doganale dello Stato membro d'importazione o dello Stato d'importazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale cui sono presentate le merci.

Articolo 10

Il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 deve essere compilato su un modulo di cui il modello figura nell'allegato V. Esso è redatto in una delle lingue in cui è redatto l'Accordo, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato membro d'esportazione o dello Stato d'esportazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il certificato deve avere il formato di mm 210 × 297 ed essere stampato su carta collata per scrittura, non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 64 g/m², o di 25-30 g/m² se è impiegata carta aerea. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

⁽¹⁾ L'unità di conto (u.c.) ha un valore di 0,8886788 g di oro fino.

Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve portare menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione. Esso, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 11

Il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o dello Stato d'importazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale, secondo le modalità previste dalla regolamentazione di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un'attestazione dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del titolo I dell'Accordo.

Articolo 12

Il formulario A.A. 2, di cui il modello figura all'allegato VI, dev'essere compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali in cui è redatto l'Accordo e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato membro d'esportazione o dello Stato d'esportazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il formulario A.A. 2 è costituito da due fogli ognuno dei quali ha il formato di mm 210 × 148. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 64 g/m². Sulla prima facciata del foglio 1 e sull'etichetta del foglio 2 deve essere impressa una diagonale formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Il formulario A.A. 2 può essere perforato meccanicamente in modo da rendere possibile il distacco dei due fogli e dell'etichetta del foglio 2. La facciata posteriore di tale etichetta può essere gommata.

Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono riservarsi la stampa dei formulari oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario deve portare menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta

l'identificazione. Essa, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

Per ogni spedizione postale è compilato un formulario A.A. 2. Dopo aver riempito e firmato i due fogli del formulario, l'esportatore introduce la propria dichiarazione (primo foglio) all'interno del pacco e incolla l'etichetta del secondo foglio sull'involucro esterno della spedizione.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dal compimento delle altre formalità previste dalle disposizioni doganali e postali.

Articolo 14

Salvo sospetto di abusi, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o dello Stato d'importazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo le merci contenute in un pacco provvisto di un'etichetta A.A. 2.

Articolo 15

1. Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale ammettono come prodotti originari al beneficio delle disposizioni del titolo I dell'Accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci A.A. 1 o compilare un formulario A.A. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci siano dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni del presente titolo, gli Stati membri

e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci A.A. 1 e delle dichiarazioni degli esportatori contenute nei formulari A.A. 2.

TITOLO III

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci A.A. 1 e condizioni di utilizzazione dei certificati di circolazione delle merci A.A. 1 e dei formulari A.A. 2

A. Rilascio dei certificati di circolazione A.A. 1

Articolo 17

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione di esportazione, chiedere il visto per un certificato di circolazione delle merci A.A. 1. La domanda viene fatta su un modulo A.A. 1 che deve essere compilato conformemente alle disposizioni del titolo II della presente decisione ed alle norme indicate a tergo del primo foglio del formulario.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, allega alla domanda i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere vistato un certificato di circolazione delle merci A.A. 1.

Articolo 18

1. Le autorità doganali dello Stato membro d'esportazione o dello Stato d'esportazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale devono accertare che il modulo A.A. 1 è debitamente compilato. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinea. Qualora tale parte non sia completamente compilata, bisogna tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga compilata e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi delle righe.

2. Il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 costituisce il documento giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e contingentale preferenziale previsto dall'Accordo, per cui spetta all'ufficio doganale del paese d'esportazione verificare minuziosamente l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del certificato.

samente l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del certificato.

Articolo 19

1. Il visto sul certificato di circolazione delle merci A.A. 1 viene concesso dalle autorità doganali d'uno Stato membro se le merci da esportare possono essere considerate come «prodotti originari» della Comunità ai sensi della presente decisione.

2. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere ogni documento giustificativo o di procedere a qualsiasi controllo che esse ritengano utile.

3. Le autorità doganali dello Stato membro si rifiuteranno di concedere il visto su un certificato di circolazione delle merci A.A. 1 se, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci cui si riferisce non sono destinate ad un paese che fa parte dell'Accordo.

Articolo 20

1. Il visto sul certificato di circolazione delle merci A.A. 1 viene concesso dalle autorità doganali d'uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale se le merci da esportare possono essere considerate come «prodotti originari» degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale ai sensi della presente decisione.

2. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere ogni documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che esse ritengano utile.

3. Le autorità doganali dello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale si rifiuteranno di concedere il visto su un certificato di circolazione delle merci A.A. 1 se, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci cui si riferisce non sono destinate ad un paese che fa parte dell'Accordo.

Articolo 21

Nella parte dei certificati di circolazione delle merci A.A. 1 riservata alla dogana, deve essere fatto riferimento alla data e al modello o al numero d'ordine del documento di esportazione in base al quale la dichiarazione dell'esportatore è certificata conforme.

Articolo 22

Quando un certificato di circolazione delle merci A.A. 1 concerne prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale e che sono riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati nello Stato membro o nello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale ove si effettua la riesportazione indicano obbligatoriamente lo Stato membro o lo Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale in cui è stato rilasciato il certificato originario.

Articolo 23

Il timbro dell'ufficio doganale deve essere apposto mediante sigillo metallico, preferibilmente d'acciaio. I paesi che fanno parte dell'Accordo si comunicano l'un l'altro, tramite il Consiglio di associazione, il facsimile delle impronte dei tipi dei timbri utilizzati dai propri uffici doganali.

Articolo 24

La sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci A.A. 1 mediante uno o più certificati A.A. 1 è sempre possibile, purché sia fatta nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.

Articolo 25

1. Quando, in seguito ad errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, non è stata avanzata alcuna richiesta di certificato di circolazione delle merci A.A. 1 al momento dell'esportazione delle merci, il certificato può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva delle merci a cui si riferisce. In tal caso, l'esportatore deve:

- farne richiesta per iscritto fornendo le indicazioni che riguardano la specie, la quantità, l'imballaggio ed i contrassegni distintivi della merce, nonché il luogo e la data di spedizione;
- attestare che non è stato rilasciato alcun certificato A.A. 1 al momento dell'esportazione delle merci in questione, precisandone i motivi;
- accludere un modulo A.A. 1 debitamente compilato e firmato.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione delle merci A.A. 1 soltanto dopo aver verificato se le indi-

cazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori debbono recare una delle seguenti menzioni scritta con inchiostro rosso: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROACTIVELY».

Articolo 26

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci A.A. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione agli atti di quest'ultimo. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni scritta con inchiostro rosso: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE».

Il duplicato ha effetto dalla data in cui è stato vistato il certificato originale.

*B. Condizioni di utilizzazione del certificato di circolazione A.A. 1**Articolo 27*

1. È considerato trasporto diretto il trasporto di merci effettuato senza attraversamento del territorio di un paese che non fa parte dell'Accordo o senza trasbordo in tale paese.

Tuttavia, non sono considerate interruzioni di trasporto diretto:

- a) gli scali nei porti situati nel territorio di paesi che non fanno parte dell'Accordo;
- b) i trasbordi in tali porti, quando avvengano per causa di forza maggiore o quando siano consecutivi a fatti di mare;
- c) l'attraversamento di territori di uno o più paesi che non fanno parte dell'Accordo o il trasbordo in tali paesi, quando l'attraversamento si effettui con un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale;

2. In caso di attraversamento del territorio dei paesi di cui al paragrafo 1, le merci debbono rimanere sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito e non debbono esservi immesse in libera pratica. Durante la loro permanenza nel paese di

transito, le merci possono essere oggetto unicamente delle ordinarie manipolazioni intese a garantirne la conservazione tal quali.

3. La prova dell'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 2 è fornita dalla presentazione d'una attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito, recante:

- una descrizione esatta della merce;
- la data d'imbarco o di sbarco delle merci, con l'indicazione delle navi utilizzate;
- una dichiarazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza delle merci.

Qualora sia possibile produrre una siffatta attestazione, le autorità doganali tengono conto di qualsiasi documento probante che viene esibito.

Articolo 28

I certificati di circolazione delle merci A.A. 1 presentati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o dello Stato d'importazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale dopo la scadenza del prescritto termine di presentazione di cui all'articolo 9 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

Oltre che nei casi predetti, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o dello Stato d'importazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale possono accettare i certificati di circolazione quando le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza di tale termine.

Articolo 29

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato di circolazione delle merci A.A. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione, non comportano *ipso facto* l'invalidità del certificato, se è chiaramente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

C. Utilizzazione di zone franche

Articolo 30

I paesi che fanno parte dell'Accordo prendono le misure necessarie per evitare che le merci che vengono scambiate in seno dell'Associazione sotto la scorta

di un certificato di circolazione delle merci A.A. 1 e che durante il trasporto effettuano una sosta in una zona franca (compresi i porti franchi ed i depositi franchi) situata sul loro territorio, subiscano sostituzioni o manipolazioni diverse dalle normali manipolazioni destinate ad assicurarne la conservazione tal quali.

D. Spedizioni postali (compresi i colli postali)

Articolo 31

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante compilare e firmare i due fogli del formulario A.A. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto d'un controllo, nello Stato membro d'esportazione o nello Stato d'esportazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale, al riguardo della definizione della nozione di «prodotti originari», l'esportatore può indicare nella rubrica «Osservazioni» del formulario A.A. 2 (primo foglio) i riferimenti a tale controllo.

2. L'esportatore appone sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione C 2 o C 2 M ovvero sulla dichiarazione in dogana CP 3 o CP 3 M la menzione «A.A. 2» seguita dal numero di serie del formulario A.A. 2 utilizzato. Esso scrive ugualmente tale menzione e tale numero sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione.

E. Piccole spedizioni e bagagli personali

Articolo 32

Sono esenti dalla presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.A. 1 o dalla compilazione di un formulario A.A. 2 le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni che rispondano alle condizioni previste nell'articolo 15.

F. Controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.A. 1 o dei formulari A.A. 2

Articolo 33

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.A. 1 o dei formulari A.A. 2 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o dello Stato d'importazione consociato nella Comunità dell'Africa orientale nutrano fondati dubbi sul-

l'autenticità del documento e sull'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 e il primo foglio del formulario A.A. 2 alle autorità doganali del paese d'esportazione indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano una inchiesta. Esse accludono al primo foglio del formulario A.A. 2, ove questa sia stata loro presentata, la fattura o una copia della stessa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Se esse decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del paese d'importazione offrono all'importatore, fatte salve le misure conservative definite dalla legislazione nazionale di questo paese, la possibilità di ritirare le merci.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati entro un termine non superiore a tre mesi alle autorità doganali del paese d'importazione. Essi debbono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci A.A. 1 e il formulario A.A. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali del paese d'importazione e quelle del paese d'esportazione, o qualora esse pongano un problema d'interpretazione della decisione, le contestazioni stesse vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale di cui all'articolo 34.

In ogni caso il componimento delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione rimane sottoposto alla legislazione di quest'ultimo.

Ai fini del controllo a posteriori dei certificati, i documenti d'esportazione o le copie di certificati che li sostituiscono debbono essere conservati dalla dogana del paese d'esportazione per un periodo di due anni.

G. *Disposizioni relative al Comitato di cooperazione doganale*

Articolo 34

È istituito un «Comitato di cooperazione doganale» incaricato, sotto l'autorità del Comitato di cui all'articolo 27 dell'Accordo, di assicurare la cooperazione

amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme delle disposizioni della presente decisione e di assolvere qualsiasi altro compito nel settore doganale che il Comitato di associazione possa affidargli.

Articolo 35

Il Comitato è composto, da un lato, da esperti doganali degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee cui sono attribuite le questioni doganali e, dall'altro, da esperti doganali rappresentanti gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

La presidenza di tale Comitato viene esercitata a turno nelle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento interno del Consiglio di associazione.

Articolo 36

Il Consiglio di associazione adotta il regolamento interno del Comitato di cooperazione doganale.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 37

1. Il Consiglio di associazione procede ogni anno all'esame dell'applicazione delle disposizioni dei titoli I e II della presente decisione e dei loro effetti economici, allo scopo di apportarvi tutti gli adeguamenti necessari.

Questo esame può essere effettuato ad intervalli più ravvicinati, a richiesta tanto della Comunità quanto degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.

2. Il Consiglio di associazione delega al Comitato di associazione il potere di modificare le disposizioni del titolo III della presente decisione, relative ai metodi ed alle procedure di cooperazione nel settore doganale.

Articolo 38

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, il modello del certificato di circolazione delle merci A.A. 1 ed il modello del formulario A.A. 2, allegati alla presente decisione, fanno parte integrante della stessa.

Articolo 39

Le merci che rispondono alle disposizioni del titolo I e che, alla data di entrata in vigore della presente decisione, si trovano in corso di trasporto oppure vincolate al regime del deposito provvisorio, dei depositi doganali e delle zone franche (compresi i porti franchi ed i depositi franchi) in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale, possono essere ammesse a beneficiare delle disposizioni dell'Accordo a condizione che venga esibito alle autorità doganali del paese d'importazione non oltre quattro mesi a contare da detta data:

- a) un certificato A.A. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del paese d'esportazione, oppure
- b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di questo paese così come, in entrambi

i casi, i documenti che comprovino il trasporto diretto.

Articolo 40

Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad emanare, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1971.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1971.

Il Presidente del Consiglio di associazione

Y. BOURGES

*ALLEGATO I***NOTE ESPLICATIVE****Nota 1 — ad articolo 1**

L'espressione «negli Stati membri» o «in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale» comprende ugualmente le acque territoriali.

Le navi operanti in altomare, comprese le «navi officina», a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate come facenti parte del territorio dello Stato membro o dello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale, al quale esse appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4.

Nota 2 — ad articolo 1

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 — ad articolo 1

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 4 — ad articolo 2, lettera f)

L'espressione « loro navi » si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale,
- che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale,
- che appartengono almeno per metà a cittadini dei paesi facenti parte dell'Accordo o ad una società con sede principale in uno di tali paesi di cui il gerente o i gerenti, il presidente del Consiglio d'amministrazione o del Consiglio di controllo e la maggioranza dei membri di tali Consigli sono cittadini dei paesi facenti parte dell'Accordo e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati facenti parte dell'Accordo, a collettività pubbliche o a persone aventi la cittadinanza di tali Stati,
- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini dei paesi facenti parte di detto Accordo,
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini dei paesi facenti parte di detto Accordo.

Nota 5 — ad articolo 4

Per « prezzo franco fabbrica » s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o una trasformazione sufficiente. Quando tale lavorazione o trasformazione è stata effettuata successivamente da due o più ditte, si dovrà prendere in considerazione il prezzo pagato all'ultimo fabbricante.

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono o che lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
Tutte le voci della tariffa doganale	Tutti i prodotti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione tal quale delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate, nonché le operazioni similari) 2. Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi 3. a) Il cambio degli imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli; b) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio 4. L'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette, o altri segni distintivi similari 5. La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal Consiglio di associazione per poter essere considerati come originari sia degli Stati membri che degli Stati associati nella Comunità dell'Africa orientale 6. La semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo 7. Il cumulo di due o più operazioni indicate nei punti da 1 a 6 di cui sopra 8. La macellazione degli animali 	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati	Salagione, immersione in salamoia; essiccazione od affumicatura di pesci	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01, o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci dal n. 07.01 al n. 07.03 incluso	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	Fabbricazione a partire da cereali o da farine di cereali	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	
ex 15.07	Oli vegetali ed alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto	
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato		Fabbricazione a partire da grani di cacao «originari»
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao		Fabbricazione a partire da grani di cacao «originari»
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato		Fabbricazione a partire da grani di cacao «originari»
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17 o per la quale viene utilizzato del cacao in grani, di valore superiore al 40 % del valore del prodotto finito	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri	
19.03	Paste alimentari		Ottenute a partire dal grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
19.05	Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, piante mangerecce e frutta, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi e delle piante mangerecce, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire dalle frutta «originarie» del capitolo 8 e dei prodotti «originari» del capitolo 17
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti «originari» del capitolo 17
ex20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire da frutta e prodotti «originari» del capitolo 17
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate B. Altre		Fabbricazione, senza aggiunta di zuccheri o di alcole, per la quale sono utilizzati «prodotti originari» dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito Fabbricazione a partire dai prodotti «originari» dei capitoli 8, 17 e 22
ex20.07	Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri		Fabbricazione a partire dai prodotti «originari» dei capitoli 8 e 17
ex21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
ex22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°	Aggiunta d'acqua all'alcole etilico della voce n. 22.08 o miscela fra di loro di alcoli delle voci nn. 22.08 e 22.09	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da alcole o vino	
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie del n. 24.01 utilizzate sono «prodotti originari»
ex28.13	Acido bromidrico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01	
ex28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01	
ex28.28	Idrossido di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42	
ex28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42	
ex28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42	
ex28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13	
ex28.38	Solfato d'alluminio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.20	
ex28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28	
ex29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13	
ex29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo
ex29.35	Piridina; alfapicolina; betapicolina; gammapicolina		Trasformazione dell'acetilene in aldeide acetica e trasformazione dell'aldeide acetica in piridina o picolina
ex29.35	Vinilpiridina		Trasformazione dell'aldeide acetica in picolina e trasformazione delle picoline in vinilpiridina
ex29.38	Acido nicotinico (vitamina PP)		Trasformazione dell'aldeide acetica in betapicolina e trasformazione della betapicolina in acido nicotinico

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria contenenti antibiotici	Tutte le fabbricazioni a partire da antibiotici della voce n. 29.44	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dalle materie delle voci nn. 32.04 e 32.05	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato	
35.05	Destrine e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	Tutte le fabbricazioni a partire da prodotti diversi	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali ad esclusione degli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
38.15	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni della industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove ad esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — degli oli di flemma; e dell'olio di Dippel — degli acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua; degli esteri degli acidi naftenici — degli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell'acqua; degli esteri degli acidi solfonaftenici — dei solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; degli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali — delle miscele di alchileni — degli alchilbenzoli o alchilnaptaline, in miscele — degli scambiatori di ioni — dei catalizzatori — delle composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — dei cementi, malte e composizioni simili, refrattari — degli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas 		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex38.19 (seguito)	— dei carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce ex 38.01) in composizioni metallografittiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiproducti		
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso	Lavorazione delle materie plastiche artificiali, degli eteri ed esteri della cellulosa, delle resine artificiali	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge del n. 41.01	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci nn. dal 41.02 al 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari (ex voce n. 43.02)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03, 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
53.11	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 53.01 al 53.05 incluso
54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 54.01 e 54.02
54.05	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 e 54.02
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04
55.09	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03
57.09	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10	Tessuti di juta		Ottenuti a partire dalla juta greggia
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 57.02 e 57.04
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01, al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenute sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da filati semplici
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da filati semplici
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
Capitolo 60	Maglierie:		
	— di fibre tessili sintetiche od artificiali continue o in fiocco		Ottenute a partire da materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03, da paste tessili o da prodotti chimici
	— altre		Ottenute a partire da fibre naturali cardate o pettinate
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino		Ottenuti a partire da filati
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili		Ottenuti a partire da filati
61.07	Cravatte		Ottenute a partire da filati
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna		Ottenuti a partire da filati
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati
ex62.01	Coperte diverse da quelle a riscaldamento elettrico		Ottenute a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da filati
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne o tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
ex64.02	Calzature con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
ex64.02	Calzature diverse da quelle con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire da filati
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex70.07	Vetro colato o laminato (anche sgrossato e smerigliato o pulito), tagliato in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvato o altrimenti lavorato (smussato, inciso, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08	
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balastrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
78.05	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc., di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati e fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi i prodotti della voce 84.15 e le macchine per cucire (ex 84.41)		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.)		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da «prodotti originari» — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei «prodotti originari»

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 85.14 e 85.15		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari» — e che tutti i transistori siano dei «prodotti originari»
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiori-velazione, radioscandaglio e radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce 87.09		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozetta; carrozette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medicochirurgici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 91.04 e 91.08		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad eccezione dei prodotti della voce n. 92.11		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore di quello del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari» — e che tutti i transistori utilizzati siano dei «prodotti originari»
ex 93.07	Pallini da caccia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma e di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere, e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isoterfici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
		L'incorporazione di parti e pezzi staccati «non originari» nelle macchine ed apparecchi dei capitoli da 84 a 92 non provoca la perdita del carattere di «prodotti originari» per tali prodotti se il valore di queste parti e pezzi non supera il 5 % del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nella quale il 15 % al massimo del valore del prodotto finito è costituito da prodotti non originari
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione, greggi sgrossati semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione, che comporta la distillazione ed il raffinamento di essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex 40.01	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini
ex 41.03	Pelli di meticci delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli di capre delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essicca-mento, vaporizzazione, desmottamento [«épinceta-ge»], rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito.
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscela a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magne-sio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di prodotti di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette sfaccettate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli ap-partamenti o per usi simili, sfaccettati	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre preziose (gemme) e da pietre semipreziose (fini), gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre sintetiche e ricostituite, gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e tritu-razione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e tritu-razione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semila-vorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e tritu-razione dell'oro e sue leghe (compreso l'oro plati-nato), greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e tritu-razione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino, semilavo-rati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e tritu-razione del platino e dei metalli del gruppo del pla-tino, greggi

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e trituratione di metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso	Trasformazione degli acciai legati e acciai fini nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, la quale comporta il passaggio da una delle categorie sottoindicate ad un'altra di dette categorie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni; 2. Sbozzi di forgia; 3. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti; 4. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle miniere) e profilati; 5. Nastri; 6. Lamiere; 7. Fili nudi o rivestiti esclusi i fili isolati per l'elettricità
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline «speiss» ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e trituratione del berillio greggio
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ sia rappresentato da «prodotti originari»
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.)	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % dei pezzi utilizzati ⁽¹⁾ per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da «prodotti originari» — che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei «prodotti originari»
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori d'avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori d'osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, di corna di animali, di corallo naturale o ricostituito e di altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorate
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e di ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, di giavazzo e di materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire dagli sbizzi

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
- per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione della decisione

Voce della tariffa doganale	Denominazione
ex 27.07	Oli aromatici assimilati ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come commestibili
da 27.09 a 27.16 }	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 29.01	<p>Idrocarburi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aciclici — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni — benzolo, toluolo, xiloli <p>destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili</p>
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinosi
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti
ex 38.19	Alchilideni in miscela

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE D'ARUSHA

A.A.1

Certificato per la Circolazione delle Merci
Warenverkehrsbescheinigung

Certificat de Circulation des Marchandises
Certificaat inzake Goederenverkeer

Movement Certificate

A

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto
(cognome e nome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)

..... esportatore delle merci descritte qui di seguito:

Numero d'ordine	COLLI (¹)		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)
	Marche e numeri	Numero e natura		
1	2	3	4	5

Numero totale dei colli (col. 3)
e quantità totale (col. 5) } (in tutte
lettere)

Osservazioni:

dichiaro che le merci sopradescritte si trovano in

.....
nelle condizioni richieste per ottenere il presente certifi-
cato ⁽²⁾.

Paese membro di destinazione:

Fatto a, il

(Firma dell'esportatore)

(Menzione facoltativa)

Invio del N.

VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme in base alle giustifica-
zioni presentate ed al risultato dei controlli effettuati.

Bolletta d'esportazione:

Modello N.

del

Ufficio doganale di

Il

Timbro
dell'ufficio

(Firma del funzionario)

⁽¹⁾ Per le merci alla rinfusa indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, il numero di targa del veicolo.

⁽²⁾ Vedere le note a tergo.

DOMANDA DI CONTROLLO

Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.

A, il

Timbro dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di constatare che il presente certificato

1. è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte ⁽¹⁾;
2. non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedere le allegate osservazioni) ⁽¹⁾.

A, il

Timbro dell'ufficio

.....
(Firma del funzionario)

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.

I. MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. A. 1

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. A. 1 soltanto le merci che, nel Paese membro d'esportazione (*), sono comprese in una delle seguenti categorie:

Categoria 1

Merci interamente ottenute nel Paese membro d'esportazione.

Sono considerate come interamente ottenute nel Paese membro d'esportazione:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti marini estratti dal mare con le sue navi;
- g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonchè gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possono servire soltanto al ricupero di materie primè;
- h) le merci ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.

Categoria 2

Merci ottenute nel Paese membro d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati soltanto dei prodotti originariamente importati da un altro Paese membro, i quali, all'esportazione di detto Paese, rispondevano alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. A. 1 nonchè, eventualmente, dei prodotti della categoria 1.

Categoria 3

Merci ottenute nel Paese membro d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti diversi da quelli che rientrano nelle categorie 1 o 2, a condizione che tali prodotti (qui di seguito denominati «prodotti terzi») siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni:

- a) che abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale (**) diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non figurino nell'elenco A allegato alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa;
- b) oppure, pur figurando nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;
- c) oppure, che non abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco B allegato alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Categoria 4

Merci in un primo tempo importate da un Paese membro alla cui esportazione esse risultavano appartenenti ad una delle categorie 1, 2 o 3 e riesportate in tale stato verso un altro Paese membro.

Nota: In caso di applicazione della predetta regola, il Paese membro d'origine che deve figurare sul certificato di circolazione è quello dal quale le merci di cui trattasi sono state originariamente importate.

II. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. A. 1

Il certificato di circolazione A. A. 1 può essere utilizzato soltanto se le merci alle quali si riferisce vengono trasportate direttamente dal Paese membro d'esportazione nel Paese membro d'importazione.

Sono considerate come trasportate direttamente dal Paese membro d'esportazione nel Paese membro d'importazione:

- a) le merci il cui trasporto avviene senza attraversamento del territorio di un paese non facente parte dell'Accordo e senza trasbordo in tale paese;
- b) le merci il cui trasporto ha luogo con attraversamento del territorio di uno o più paesi non facenti parte dell'Accordo o con trasbordo in uno di tali paesi,

a condizione che l'attraversamento di tali paesi avvenga con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso da un Paese membro.

Tuttavia, non sono considerati interruzioni di trasporto diretto:

- gli scali nei porti situati nel territorio di paesi non facenti parte dell'Accordo;
- i trasbordi in tali porti, quando avvengano per causa di forza maggiore o quando siano consecutivi a fatti di mare.

In caso di attraversamento del territorio dei paesi di cui sopra, le condizioni particolari stabilite per il soggiorno ed il trasporto in detti paesi devono essere soddisfatte.

III. REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. A. 1

1. Il certificato di circolazione A. A. 1 è redatto in una delle lingue in cui è redatto l'Accordo e in conformità delle disposizioni di diritto interno del Paese membro d'esportazione.
2. Il certificato di circolazione A. A. 1 deve essere compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso si dovrà impiegare l'inchiostro e scrivere in carattere stampatello. Il documento non deve presentare nè raschiature nè correzioni sovrapposte. Le eventuali modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni sbagliate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali.
3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A. A. 1 deve essere preceduto

da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per consentirne l'identificazione.
5. L'esportatore (o il vettore) può completare la parte del certificato riservata alla «dichiarazione dell'esportatore» con un riferimento al documento di trasporto. Si raccomanda del pari all'esportatore (o al vettore) di riportare sul documento di trasporto che accompagna la spedizione delle merci il numero di serie del certificato di circolazione A. A. 1.

IV. PORTATA DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. A. 1

Il certificato di circolazione A. A. 1, quando viene utilizzato regolarmente, permette di ottenere nel Paese membro d'importazione l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio delle disposizioni dell'Accordo.

Il servizio delle Dogane del Paese membro d'importazione può, ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto con cui si è effettuata la spedizione delle merci.

V. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. A. 1

Il certificato di circolazione A. A. 1 deve essere presentato all'ufficio doganale del Paese membro d'importazione al quale sono presentate le merci non oltre cinque

mesi a decorrere dalla data del visto della Dogana del Paese membro d'esportazione.

(*) I Paesi membri sono:

- a) gli Stati membri della C.E.E.: il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa;
- b) gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa Orientale: la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia.

(**) Per voci doganali s'intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles.

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE D'ARUSHA

A.A. 1

Certificato per la Circolazione delle Merci
Warenverkehrsbescheinigung

Certificat de Circulation des Marchandises
Certificaat inzake Goederenverkeer

Movement Certificate

A

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto
 (cognome e nome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)
 esportatore delle merci descritte qui di seguito:

Numero d'ordine	COLLI		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Peso lordo (kg) od altra misura (hl, m ³ , ecc.)
	Marche e numeri	Numero e natura		
1	2	3	4	5

Numero totale dei colli (col. 3) }
 e quantità totale (col. 5) } (in tutte lettere)

Osservazioni:

(Vedere a tergo il seguito della dichiarazione dell'esportatore)

(Seguito della dichiarazione dell'esportatore che figura nella pagina precedente)

DICHIARO che queste merci sono state ottenute in e rientrano nella categoria (1)
di cui alla Nota I che figura a tergo del certificato di circolazione A. A. 1

PRECISO che le circostanze che hanno conferito a queste merci il carattere di «prodotti originari» sono le seguenti (2):

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (3):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo, da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra.

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A. A. 1 per queste merci.

Fatto a, il

.....
(Firma dell'esportatore)

(1) Menzione il numero della categoria, completandolo, eventualmente, con l'indicazione della lettera corrispondente.

(2) Da compilare se si tratta di merci nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti importati da un altro Paese membro o da un paese terzo, oppure dei prodotti d'origine indeterminata.

Indicare i prodotti messi in opera, la loro voce doganale, la loro provenienza e, se del caso, i processi di fabbricazione conferenti l'origine del Paese membro di fabbricazione (applicazione dell'elenco B o delle condizioni speciali previste all'elenco A), le merci ottenute e la loro voce doganale.

Se i prodotti messi in opera non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di «prodotto originario», indicare:

— per i prodotti messi in opera:

— il valore in dogana, se tali prodotti sono di origine terza;

— il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio del Paese membro in cui avviene la fabbricazione, se si tratta di prodotti d'origine indeterminata;

— per le merci ottenute: il prezzo «franco fabbrica», cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è avvenuta la lavorazione o la trasformazione. Quando detta lavorazione o trasformazione ha luogo presso due o più imprese, il prezzo da prendere in considerazione è quello pagato all'ultimo fabbricante.

(3) Per esempio, certificati di circolazione A.A. 1, documenti d'importazione, fatture, ecc., relativi ai prodotti messi in opera e, eventualmente, alla merce importata da un altro Paese membro e destinata alla riesportazione tal quale.

ALLEGATO VI

(*) I Paesi membri sono:
 a) gli Stati membri della C.E.F.: il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa;
 b) gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa Orientale: la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.
 (**) Per voci doganali s'intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles.

Categoria 2
 Mercì ottenute nel Paese membro d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti originariamente importati da un altro Paese membro, i quali, all'esportazione di detto Paese, rispondono alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. A. 1 nonché, eventualmente, del prodotto della categoria 1.
 Nota: In caso di applicazione della predetta regola il Paese membro d'origine che deve figurare sul certificato di circolazione è quello dal quale le mercì di cui trattasi sono state originariamente importate.

Categoria 3
 Mercì ottenute nel Paese membro d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli che rientrano nelle categorie 1 o 2, a condizione che tali prodotti (quelli di seguito denominati «prodotti terzi») siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
 a) che abbiano per effetto di classificare le mercì ottenute in una voce doganale (**), diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non figurino nell'elenco A allegato alle disposizioni relative alla definizione della nomenclatura di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa;
 b) oppure, pur figurando, nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;
 c) oppure, che non abbiano per effetto di classificare le mercì ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco B allegato alle disposizioni relative alla definizione della nomenclatura di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa.
Categoria 4
 Mercì in un primo tempo importate da un Paese membro alla cui esportazione esse risultano appartenenti ad una delle categorie 1, 2 o 3 e rimportate in tale stato verso un altro Paese membro.

Categoria 1
 Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. A. 1 o alla compilazione di un formulario A. A. 2 soltanto le mercì che, nel Paese membro d'esportazione (*), sono comprese in una delle seguenti categorie:
 a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo;
 b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
 e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
 f) i prodotti marini estratti dal mare con le sue navi;
 g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possono servire soltanto al ricupero di materie prime;
 h) le mercì ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.
Categoria 2
 Mercì interamente ottenute nel Paese membro d'esportazione.
 Sono considerate come interamente ottenute nel Paese membro d'esportazione:
 a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo;
 b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
 e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
 f) i prodotti marini estratti dal mare con le sue navi;
 g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possono servire soltanto al ricupero di materie prime;
 h) le mercì ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.


MERCÌ CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. A. 1 O ALLA COMPILAZIONE DI UN FORMULARIO A. A. 2

FORMULARIO A. A. 2

(FOGLIO 1)

DA INSERIRE NEL PACCO

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE D'ARUSHA	ETICHETTA A. A. 2 A
Dichiarazione dell'esportatore	Designazione delle merci
<p>Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte e contenute nel presente invio postale,</p> <p>— dichiaro che esse si trovano in (Paese membro d'esportazione) nelle condizioni fissate a tergo del foglio 2 di questa dichiarazione;</p> <p>— m'impegno a presentare alle autorità responsabili ogni giustificazione che esse ritenessero necessaria ed ad accettare qualunque controllo, da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci descritte a fronte.</p> <p>Paese membro di destinazione:</p> <p>Fatto a il</p> <p>..... (Firma dell'esportatore)</p> <p>Esportatore: (Nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Osservazioni ⁽¹⁾:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Amministrazione o Servizio del Paese membro d'esportazione incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore ⁽²⁾:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>⁽¹⁾ Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'Amministrazione o Servizio competente.</p> <p>⁽²⁾ Invitare l'Amministrazione o il Servizio designati dalle disposizioni nazionali.</p>	

ETICHETTA A. A. 2 
Designazione delle merci
(Firma dell'esportatore)

(FOGLIO 2)

— L'etichetta a fronte deve essere staccata ed incollata sull'imballaggio esterno del pacchetto o pacco postale.
 — La firma dell'esportatore è obbligatoria. Essa è completata eventualmente dal timbro dell'esportatore.

Nota bene

DOMANDA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo della dichiarazione dell'esportatore che figura sul recto del presente formulario (*).</p> <p>Fatto a il</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> Timbro dell'ufficio </div> <div style="border-top: 1px dotted black; width: 60%; text-align: center;"> (Firma del funzionario) </div> </div>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario sottoscritto del Servizio competente ha permesso di constatare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. che le indicazioni e menzioni apposte sul presente formulario sono esatte ⁽¹⁾; 2. che il presente formulario non soddisfa alle condizioni di regolarità richieste (vedere le allegate osservazioni) ⁽¹⁾. <p>Fatto a il</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> Timbro dell'ufficio </div> <div style="border-top: 1px dotted black; width: 60%; text-align: center;"> (Firma del funzionario) </div> </div> <p>⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile</p>

(*) Il controllo a posteriori del formulario A. A. 2 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta che la dogana del Paese membro d'importazione nutra fondati dubbi sull'origine reale della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

La dogana del Paese membro d'importazione rimanda all'Amministrazione o Servizio del Paese membro d'esportazione incaricato del controllo il formulario A. A. 2 contenuto nel pacco, indicando i motivi di forma o di sostanza che giustificano un'inchiesta. Nella misura del possibile, essa allega al formulario la fattura che le è stata presentata o copia di essa e fornisce tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere che le indicazioni contenute nel formulario A. A. 2 siano inesatte.

Se essa decide di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in attesa dei risultati del controllo, la dogana del Paese membro d'importazione, fatte salve le misure conservative definite della sua legislazione nazionale, offre all'importatore la possibilità di ritirare le merci.